

Statuto dell'Associazione

**"DIMENSIONE MUSICA"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI E DURATA**

**Art. 1 DENOMINAZIONE**

E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, una associazione denominata

**"DIMENSIONE MUSICA"**

Siglabile anche "**DM**".

La denominazione e la sigla potranno essere riprodotte senza alcun vincolo di rappresentazione grafica, con o senza punti di interpunzione, in caratteri maiuscoli e minuscoli.

**Art. 2 SEDE**

La sede dell'Associazione e' fissata in Ciriè (To), Via San Giovanni 2, CAP 10073, presso Studio AGHEM.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo, purché sempre nell'ambito del territorio italiano.

**Art. 3 OGGETTO**

Escluso ogni fine di lucro e con espresso divieto di distribuzione anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, l'Associazione, apartitica ed apolitica, promuove e divulga lo studio, la diffusione e quindi la conoscenza della musica, del canto e della danza in ogni loro forma.

Più in particolare essa vuole promuovere la musica quale mezzo diretto di comunicazione fra le persone di ogni ceto, cultura e razza tramite l'impegno dei propri Soci.

#### **Art. 4 SCOPI**

Gli scopi che l'Associazione si propone sono:

- a) riunire in associazione ogni persona che si dichiari interessata alla divulgazione ed all'ascolto della musica, condividendo questo interesse con altre persone;
  - b) affinare la conoscenza teorica e/o pratica dei Soci tramite incontri periodici tesi a soddisfare tale esigenza individuando le soluzioni migliori per sensibilizzare le persone nell'ascolto della musica e/o della danza, ponendo quale obiettivo principale quello di superare tutte le difficoltà di comunicazione e di contatto generate da un tipo di vita sociale che tende ad escludere sempre di più le forme primitive e dirette di comunicazione fra le persone;
  - c) coinvolgere i Soci in esibizioni e concerti di musica eseguita rigorosamente "dal vivo", in convegni, corsi e dibattiti e ciò sia per il raggiungimento dell'oggetto istituzionale, sia per la tutela e la rivalutazione della figura del musicista nell'opinione pubblica corrente;
  - d) promuovere studi scientifici e proposte normative per rivalutare l'importanza del messaggio musicale a fine educativo e terapeutico;
- Per perseguire i sopra citati scopi associativi, l'Associazione potrà promuovere qualsiasi attività reputata anche soltanto utile od opportuna, ivi compresa la gestione di una propria sede sociale e la costituzione di un'orchestra che potrà esibirsi con la denominazione dell'Associazione.

Essa potrà altresì associarsi ad altre associazioni aventi scopo analogo od affine al proprio e far parte di organismi territoriali o nazionali cosiddetti "di categoria".

## **Art. 5 DURATA**

L'Associazione e' costituita a tempo indeterminato.

## **TITOLO II**

### **S O C I**

## **Art. 6 CLASSIFICAZIONE DEI SOCI**

L'Associazione si compone di:

- a) Soci Fondatori.
- b) Soci Effettivi.
- c) Soci Affiliati.
- d) Soci Onorari.
- e) Soci Benemeriti.

### **a) Soci Fondatori.**

Sono **SOCI FONDATORI** i firmatari dell'Atto costitutivo dell'Associazione.

### **b) Soci Effettivi.**

Sono **SOCI EFFETTIVI** tutte le persone fisiche che - dichiarandosi in grado di suonare uno strumento e di essere a conoscenza delle nozioni fondamentali della lettura musicale - previa presentazione di domanda di ammissione redatta secondo le modalità di cui infra, intendano perseguire gli scopi dell'associazione prestando la propria opera ed il proprio impegno a favore della stessa in modo assolutamente gratuito e disinteressato.

Soltanto i Soci Fondatori ed Effettivi possono intervenire alle Assemblee ed hanno ciascuno diritto ad un solo voto.

Per essere ammesso quale socio effettivo è necessario presentare domanda di iscrizione su apposito formulario controfirmato da due Soci Fondatori o Effettivi presentatori al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà esprimere il proprio parere, di natura inappellabile:

- favorevole, con il voto dei quattro quinti dei suoi componenti,
- contrario, in caso di mancato raggiungimento del citato quorum, entro UN MESE dalla data di presentazione della domanda ed è tenuto a darne immediata comunicazione al Candidato, anche omettendone qualsiasi motivazione.

**c) Soci Affiliati.**

Sono **SOCI AFFILIATI** tutte le altre persone (*maggioresni o minorenni*) che, avendo interesse culturale all'ascolto ed alla diffusione della musica, del canto e della danza, intendono sostenere l'attività dell'Associazione.

Per l'ammissione dei Soci Affiliati si adotta la stessa procedura prevista per l'ammissione dei Soci Effettivi.

Essi hanno tutti i diritti dei soci effettivi, fatta eccezione per quello di voto e di eleggibilità.

**d) Soci Onorari.**

Sono **SOCI ONORARI** le persone fisiche o giuridiche o gli Enti, italiane e straniere, che si siano resi illustri ed abbiano assicurato importanti contributi allo sviluppo del messaggio musicale in un qualsiasi genere o forma di espressione .

La nomina a Socio ONORARIO é demandata all'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci onorari non hanno diritto di voto ed eleggibilità, sono esentati dal pagamento della quota associativa, sono invitati d'ufficio alle manifestazioni ed alle iniziative dall'Associazione ed hanno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni prodotte e curate dalla stessa.

**e) Soci Benemeriti.**

Sono **SOCI BENEMERITI** le persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici o privati che abbiano maturato rilevanti meriti nei confronti dell'Associazione, avendo apportato alla stessa un valido contributo culturale, promozionale o finanziario.

Anche la nomina di Socio Benemerito è demandata all'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci benemeriti non hanno alcuno dei diritti delle altre categorie di Soci e non sono tenuti a corrispondere la quota associativa.

**Art. 7 LIBRO DEI SOCI**

Il Consiglio Direttivo é responsabile della tenuta del libro dei Soci sul quale andranno annotate, entro e non oltre quindici giorni dalla data dei relativi provvedimenti:

- la causale del movimento (*ammissione, dimissione, morosità, esclusione, morte*);
- le generalità dei singoli Soci;
- la qualifica di ciascuno di essi;
- la data di deliberazione del provvedimento;
- l'eventuale specializzazione musicale.

Sul libro dei Soci andrà anche riportata - in apposita casella - la firma autentica di ciascun socio fondatore, effettivo, affiliato, onorario e benemerito.

**Art. 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I Soci Fondatori, Effettivi ed Affiliati, se in regola con i versamenti delle quote, ed i Soci Onorari hanno diritto di partecipare gratuitamente alle attività associative ed istituzionali dell'Associazione e di riceverne le eventuali pubblicazioni.

Le modalità di dette partecipazioni possono essere stabilite, per ciascuna categoria, dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento. I Soci Fondatori, Effettivi ed Affiliati hanno il dovere morale di prestare la propria opera gratuitamente a favore dell'Associazione per meglio raggiungere gli scopi istituzionali.

I Soci che fanno parte dell'orchestra dell'Associazione hanno l'obbligo di rispettare le direttive del responsabile tecnico dell'Orchestra (Direttore).

#### **Art. 9 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di Socio, di qualsiasi categoria, decade per:

- morosità negli adempimenti o mancato versamento della quota annua associativa, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo;
- recesso volontario del Socio presentato in forma scritta al Consiglio direttivo;
- morte del Socio;
- indegnità accertata su parere dei Probiviri e conseguente deliberazione inappellabile da parte del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO III**

#### **O R G A N I**

#### **Art. 10 INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente;
- d) - il Revisore dei Conti;
- e) - il Collegio dei Probiviri.

## **Art. 11 L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'ASSEMBLEA, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi associativi.

All'Assemblea sono ammessi tutti i soci Fondatori ed Effettivi che siano in regola con la quota sociale annua, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono consentite fino a due deleghe.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza.

Fatte salve le prime nomine effettuate dai Soci Fondatori al momento della costituzione dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, ed il Collegio dei Probiviri,
- delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo:
- delibera sulla nomina dei Soci Onorari e Benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo,
- delibera sul programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo e su eventuali altre proposte dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di giugno dell'anno solare successivo cui il bilancio consuntivo si riferisce.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata, anche tramite consegna diretta.

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata sempre secondo le modalità sopra stabilite.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con la metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno il giorno successivo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO é formato da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove membri eletti fra i Soci a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci, fatte salve le prime nomine effettuate dai Soci Fondatori al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni solari ed i suoi membri sono tutti rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nominato in sede di costituzione dell'associazione resta in carica sino al 31 dicembre 1999.

La carica di Consigliere e' gratuita.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario (*quest'ultimo scelto anche al di fuori dei Membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto*).

Il Consiglio si raduna di norma una volta al trimestre ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, o non intervenissero alle fasi realizzative delle attività programmate secondo quanto sopra stabilito e su parere espresso da parte del Collegio dei Probiviri, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione inappellabile del Consiglio stesso.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di un posto nel Consiglio, il Consigliere mancante é sostituito, per cooptazione dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di vacanza di due o più Membri, i Consiglieri mancanti sono sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.

Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo:

- la fissazione dei programmi e degli obiettivi dell'attività dell'associazione;
- la nomina del Direttore dell'Orchestra, la definizione dell'organico dell'Orchestra ed il relativo controllo dell'attività e delle spese;
- la proposta all'assemblea dei Soci Onorari e Benemeriti;
- la valutazione e l'accettazione delle domande di ammissione dei Soci;
- la fissazione della quota di ammissione ed annuale associativa da richiedere ai Soci obbligati a tale versamento;
- l'amministrazione del patrimonio sociale;
- la formazione del bilancio di previsione con il relativo programma di attuazione;
- la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta;

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 13 IL PRESIDENTE**

IL PRESIDENTE é eletto, a votazione segreta, dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio.

La carica é gratuita.

In caso di assenza o impedimento sar  sostituito dal Consigliere pi  anziano di et .

Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilit  dell'amministrazione dell'Associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci.

E' assistito dal Segretario.

### **Art. 14 IL SEGRETARIO**

IL SEGRETARIO assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni; assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario é responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei libri dei Soci, del libro verbali riunioni del Consiglio direttivo, del Libro verbali delle Assemblee.

### **Art. 15 IL TESORIERE**

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni su di un libro di cassa cronologico. In presenza di movimenti bancari, il Tesoriere dovr  altres  tenere un registro in cui annotare i citati movimenti, suddivisi per ciascun conto corrente acceso a nome dell'associazione.

Le registrazioni sui libri citati, dovranno essere riclassificate secondo la natura delle entrate e delle uscite così come verranno esposte nel bilancio consuntivo.

#### **Art. 16 IL REVISORE DEI CONTI.**

IL REVISORE DEI CONTI é eletto a votazione segreta, ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci, tranne il primo che sar  nominato in sede di atto costitutivo dai Soci Fondatori e durer  in carica fino al 31 dicembre 1999.

Egli ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilit  sociale e partecipa, con parere consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Revisore, se risultasse assente per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificazione motivata, o non procedesse ai compiti di controllo sopra stabiliti, su parere espresso da parte del Collegio dei Probiviri, pu  essere dichiarato decaduto con deliberazione inappellabile del Consiglio stesso.

Il Revisore   rieleggibile alla scadenza del mandato.

#### **Art. 17 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI e' composto di tre membri, eletti a votazione segreta, ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci, tranne il primo che sar  nominato in sede di atto costitutivo dai Soci Fondatori e durer  in carica fino al 31 dicembre 1999.

Esso ha il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto, da eventuali regolamenti interni e di dirimere le controversie tra i singoli Soci.

Esso deve senza indugio attivarsi ogniqualvolta gli venga richiesto da parte del Consiglio Direttivo o da parte di un numero di soci non

inferiore al 25% del totale, di pronunciarsi per proporre l'indegnità di un Socio o l'inadempienza di un consigliere o di un revisore tramite parere da formalizzarsi entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta richiesta.

Il parere del Collegio dei Probiviri è assunto a maggioranza e deve sempre essere trasmesso per iscritto al Consiglio Direttivo affinché vengano assunte le deliberazioni del caso.

I probiviri sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

#### **TITOLO IV**

#### **FINANZIAMENTO**

#### **Art. 18 ENTRATE E PROVENTI**

Le entrate con i quali l'Associazione provvede a sostenere la propria attività sono:

- 1) quote sociali versate dai Soci secondo l'ammontare stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- 2) contributi straordinari dei Soci;
- 3) contributi e donazioni di Enti Pubblici e privati, Società, Imprese e persone fisiche erogati specificatamente per i fini istituzionali dell'Associazione;
- 4) entrate varie.

L'eventuale fondo comune dell'Associazione formatosi con le entrate di cui sopra, al netto di tutte le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività é destinato unicamente allo sviluppo ed al potenziamento dell'attività associativa con espresso divieto di ogni sua ripartizione anche indiretta.

#### **TITOLO V**

#### **ATTIVITA' ARTISTICA DELL'ASSOCIAZIONE E DEI SOCI**

## **Art. 19 ORCHESTRA DELL'ASSOCIAZIONE.**

Per meglio raggiungere le proprie finalità l'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, istituisce fra i propri Soci un'orchestra che potrà esibirsi solo ed esclusivamente per perseguire gli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo fisserà l'Organico dell'orchestra e nominerà a tempo indeterminato, scegliendolo preferibilmente fra i propri Soci, il Direttore Responsabile Tecnico e Morale dell'Orchestra al quale tutti i componenti dovranno far riferimento per il comportamento da assumere sia durante le prove che durante le esibizioni in pubblico.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di sciogliere l'orchestra in qualsiasi momento e di sostituire il Direttore anche senza darne giustificazione.

Le spese straordinarie sostenute dall'orchestra per la dotazione strumentale o per altre dotazioni tecniche e/o propagandistiche (spartiti, manifesti, ecc.) dovranno essere sottoposte all'autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo.

Il Direttore dell'orchestra deve comunicare periodicamente (*ogni sei mesi*) la composizione dell'Organico dell'orchestra e le eventuali variazioni intervenute.

Le attività dell'orchestra dovranno essere riferite dal Direttore al Consiglio Direttivo con cadenza semestrale.

Soltanto l'Orchestra dell'Associazione potrà utilizzare la denominazione dell'Associazione quale propria denominazione in ogni situazione in cui essa verrà coinvolta e ciò sempre

sotto la responsabilità del Direttore.

#### **Art. 20 ATTIVITA' ARTISTICA DEI SOCI.**

I Soci ed ogni altro gruppo diverso dall'Orchestra, composto unicamente da Soci dell'Associazione, hanno il divieto assoluto di utilizzare la denominazione dell'Associazione per proprie esibizioni, seppur gratuite.

Tuttavia è concesso ai Soci di esibirsi individualmente e/o in gruppo con altri Soci e sotto la loro esclusiva responsabilità, aggiungendo al proprio nominativo od al nome artistico adottato la dicitura "Associato a DIMENSIONE MUSICA" con utilizzo di eventuale "logo" purché PREVENTIVAMENTE sia richiesta autorizzazione scritta al Consiglio Direttivo (*se si intende farne uso in modo permanente*) od al Direttore d'Orchestra (*se si intende farne un uso occasionale, per singole esibizioni*).

Il Direttore dell'Orchestra od il Consiglio Direttivo potranno negare l'uso alla denominazione dell'Associazione nei termini su indicati senza precisarne la motivazione.

### **TITOLO VI**

#### **NORME FINALI**

#### **Art. 21 SCIoglimento**

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

In tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio eventualmente restante sarà devoluto in favore di altri Enti o Associazioni aventi scopo analogo a quella dell'Associazione stessa e, in mancanza, ai fini di pubblica utilità ai sensi di legge.

**Art. 22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia.